



## **SCHEMA DI CONTRATTO**

# **GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI T.P.L. ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

**SETTORE EXTRAURBANO DI VICENZA CON CAPOLINEA  
NOVENTA VICENTINA IDENTIFICATI CON IL COD. 860-861 NEL  
PERIODO DAL 9 OTTOBRE 2017 AL 9 GIUGNO 2018**

**CIG 7204900790**

Settembre 2017

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti  
Viale Milano, 78  
36100 VICENZA  
Capitale sociale euro 10.000.000,00

C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014  
svt@svt.vi.it  
www.svt.vi.it

## **PREMESSE**

### **OGGETTO DELL'APPALTO:**

La **Società Vicentina Trasporti a r.l.** – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail: svt@svt.vi.it – pec: svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT, quale azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano nella Provincia di Vicenza, intende SUB-AFFIDARE , ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma settore extraurbano, come dettagliato nel bando di gara

### **MEZZI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:**

I sub-affidatari dovranno eseguire il servizio utilizzando obbligatoriamente gli autobus concessi in locazione da SVT, meglio indicati nello schema di contratto di locazione allegato ai documenti di gara, ad un canone di locazione forfettario, per l'intera durata del contratto stabilito in **euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) + IVA 22% per ciascun autobus.**

### **PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO:**

Il subaffidatario ha l'obbligo di applicare per il personale addetto alla guida degli autobus il Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri o equipollente, pena la risoluzione del contratto.

Ai fini della valutazione dell'equipollenza è necessario che il CCNL applicato contempli attività coerenti e compatibili con le attività oggetto del servizio messo in gara e che sia equivalente a quello autoferrotranvieri sotto il profilo retributivo

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà fornire l'elenco del personale di guida e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, indicando per ciascuno il numero del LUL Libro Unico del Lavoro attestante la loro regolare assunzione. L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verificano delle sostituzioni o vengano impiegati nuovi operatori.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

### **IMPORTO A BASE D'ASTA E COSTI DELLA MANODOPERA**

L'importo a base d'appalto, iva esclusa ammonta a € 118.595,00 di cui :  
€ 118.515,00 soggetto a ribasso  
€ 80,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che i costi della manodopera per determinare la base d'asta sono stati calcolati considerando un Costo medio orario del lavoro di 21,47 euro/ora per il personale dipendente assunto con CCNL Autoferrotranvieri, parametro 158, stimando un impegno complessivo orario per ciascun lotto come segue

Servizi	N. ore di lavoro complessive	Totale costo manodopera	Incidenza percentuale della manodopera sull'importo totale del contratto
<b>Servizio 860-861</b>	2.626,00	€ 56.380,22	47,54%

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara è da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, è motivato dal fatto che il sub-affidamento di servizi di TPL, è un servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate, privo quindi per definizione di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori.

Considerato che l'appalto ha per oggetto una prestazione ripetitiva e standardizzata nel modus operandi, in virtù del rapporto di complementarietà esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene che la disposizione derogatoria del quarto comma dell'art. 95 consenta di aggiudicare l'appalto con il criterio del minor prezzo.

### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO**

Il servizio in sub-affidamento dovrà essere eseguito secondo le condizioni stabilite dal presente SCHEMA DI CONTRATTO

#### **Schema di CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO Servizi cod. 860-861**

Tra

la Società Vicentina Trasporti a r.l. con sede in Viale Milano 78 -36100 Vicenza – Codice Fiscale e partita IVA 03419220243 – qui rappresentata dal Direttore Generale, dott. ing. Umberto Rovini, di seguito denominata SVT

E

la Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_ qui rappresentata dal Legale Rappresentante signor \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche sub-affidatario,

#### **PREMESSO**

- che la società SVT, ha in essere un contratto di servizio con \_\_\_\_\_, per l'effettuazione del servizio di TPL;
- che la società SVT con delibera del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ ha deliberato di indire una procedura aperta per sub-affidare parte dei servizi di TPL ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 e del contratto di servizio sopra citato;
- che in esito alla gara esperita, indetta con bando prot. \_\_\_ del \_\_\_, la società \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto;
- che con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ veniva comunicata l'aggiudicazione e si disponeva l'avvio del servizio in sub-affidamento dal 9 ottobre 2017 nelle more della stipula del contratto, se necessario;

- che i servizi da sub affidare identificati con il cod. 860-861 si articolano nei servizi, linee, percorsi e orari evidenziati nei documenti allegati che sono parte integrante del presente contratto;
- che la Società SVT è stata autorizzata dall'Ente affidante a sub affidare a terzi i servizi di TPL oggetto del presente contratto in forza del contratto di con la Provincia di Vicenza del 26/02/2001;
- - che si sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- che in data \_\_\_\_\_ è stata rilasciata la certificazione / informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite,  
si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 OGGETTO**

Il sub affidatario assume l'obbligo di effettuare, in nome e per conto della Società SVT, l'esercizio dell'attività di trasporto extraurbano riferite ai servizi cod. 860-861 sulla base del programma riportato nei documenti allegati sub. 1 contenenti il dettaglio delle linee e dei servizi e nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'allegato sub. 2

Il sub-affidatario si obbliga ad eseguire il contratto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti dai seguenti elaborati che il sub-affidatario dichiara di conoscere ed accettare, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- "indicazioni per lo svolgimento del servizio in sub affidamento",
- Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti D.U.V.R.I. ed il relativo verbale di coordinamento redatti in data \_\_\_\_\_ agli atti di SVT

Per l'effettuazione dei servizi il sub affidatario dovrà impiegare gli autobus messi a disposizione da SVT, per i quali ha stipulato con SVT apposito contratto di locazione in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, che è parte integrante del presente documento.

#### **ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI – RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI**

L'importo contrattuale offerto, determinato tenendo conto dei prezzi unitari offerti e dei quantitativi stimati in sede di gara, ammonta ad euro ..... oltre ad euro ..... iva esclusa per oneri sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi euro ..... oltre IVA.

I prezzi unitari contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, allegata in copia al presente contratto sub 3 per costituirne parte integrante e sostanziale. I prezzi unitari offerti si intendono omnicomprensivi e IVA Esclusa.

Il corrispettivo del contratto sarà determinato sulla base dei prezzi giornalieri offerti e dei giorni di servizio che saranno effettivamente eseguiti.

La ditta sub affidataria dovrà trasmettere la rendicontazione mensile dei servizi svolti, firmata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario, entro il 10° giorno del mese successivo e comprenderà:

- elenco a consuntivo dei giorni di servizio svolti per ciascun servizio, su formato cartaceo e foglio elettronico. Tale rendicontazione dovrà basarsi sui percorsi e orari riportati nei documenti allegati sub. 1 e sul numero di giorni di servizio effettivamente realizzati;
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
- livelli raggiunti per i fattori previsti dagli standard qualitativi secondo gli indicatori di cui all'allegato 2;
- ogni altra informazione relativa al servizio reso, che SVT riterrà necessario richiedere.

SVT, entro il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento, a seguito di verifica di regolarità e qualità del servizio svolto (rispetto degli standard minimi di qualità – art. 19) e della rendicontazione mensile, autorizzerà la fatturazione per il corrispettivo dovuto.

I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura mensile emessa sulla base delle attività effettivamente eseguite, tramite bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m., previa acquisizione del DURC.

Per il risarcimento di eventuali danni e/o costi subiti da SVT per fatto o colpa del sub-affidatario o per il pagamento di eventuali penali comminate, SVT emetterà apposita fattura nei confronti del sub-affidatario, per il pagamento della quale si opererà mediante compensazione.

### **ART. 3 DURATA**

Il contratto avrà inizio il giorno 9 ottobre 2017 e scadrà il giorno 09 giugno 2018.

SVT si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta almeno 30 giorni prima mediante invio di PEC, senza alcun riconoscimento di danno, rimborso o altre somme a qualsiasi titolo, qualora vengano interrotti gli affidamenti allo stesso, o SVT debba procedere a riorganizzazioni del servizio anche utilizzando modalità diverse dalle tradizionali, che prevedano contrazioni del servizio di TPL attualmente assegnato o per qualsiasi altro motivo ad oggi non prevedibile al momento della stipula del presente contratto.

Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

### **ART. 4 VARIAZIONI**

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere modificati da SVT a seguito di eventi, richieste e/o esigenze di interesse pubblico, modifiche del calendario Regionale, modifiche richieste dall'Ente Affidante, ecc..

I servizi potranno subire variazione nel numero di corse/km al massimo del 20% in più e in meno, senza che da ciò possa derivare la variazione dei prezzi unitari offerti.

Il sub-affidatario, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile, assume ogni e qualsiasi rischio economico, anche eccedente l'alea del 10% dell'importo contrattuale, che si considera, pertanto, opportunamente valutato in sede di offerta.

In relazione a quanto sopra, il sub affidatario dovrà osservare le variazioni ai programmi di esercizio disposte da SVT, siano esse definitive o temporanee, senza sollevare eccezione alcuna.

SVT si impegna a comunicare le variazioni al programma di esercizio con i seguenti preavvisi:

- per le variazioni programmabili: giorni 8 (otto) con comunicazione scritta;
- per le variazioni urgenti dipendenti da cause imprevedute o di forza maggiore: 24 (ventiquattro) ore con comunicazione anche via fax, mail o telefono.

SVT non è comunque tenuta a dare preavviso nel caso in cui, per esigenze sorte imprevedibilmente nel corso della giornata, sia costretta ad impartire ordini di variazioni direttamente tramite il proprio personale ispettivo.

### **ART. 5 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO**

Il sub affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire:
  - la puntuale e regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali utilizzerà gli autobus sopra descritti all'art. 1;
  - la messa a disposizione di un numero di persone qualificate adeguato a garantirne la regolare effettuazione;
- b) rispettare le disposizioni di SVT in tema di programmi di esercizio e relative variazioni, preventivamente rese note, ed attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale SVT preposto al controllo della rete di trasporto pubblico;
- c) utilizzare gli autobus affidati nel rispetto del Codice della Strada, e delle previsioni contenute nel contratto di locazione;
- d) rispettare la vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone e tutte le disposizioni di legge e regolamenti relative alla sicurezza e alla regolarità del servizio. Il sub affidatario risponderà quindi, a titolo personale e diretto, di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della strada, impegnandosi a sollevare SVT da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo, provvedendo direttamente al pagamento della stessa;
- e) rispettare gli standard qualitativi minimi dei servizi definiti da SVT garantendo il rispetto dei livelli minimi di servizio indicati nell'allegato sub 3;

- f) garantire un adeguato rifornimento di titoli di viaggio per la vendita a bordo da parte dei propri conducenti. Questi ultimi dovranno inoltre effettuare il controllo del possesso di un regolare titolo da parte della clientela nei capolinea ed al momento della salita dei viaggiatori;
- g) consentire l'esercizio della sorveglianza da parte di SVT, dei competenti Organi dell'Ente affidante (Comune di Vicenza e/o Provincia di Vicenza e/o Comune di Bassano) in materia di sicurezza dell'esercizio. A tale scopo, previa esibizione di un documento che evidenzi la loro funzione, i funzionari specificatamente autorizzati dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, nonché i dipendenti SVT incaricati del controllo del servizio avranno libero accesso ai veicoli in servizio sulle linee e agli impianti utilizzati dal sub affidatario per la gestione dei servizi in oggetto. Gli stessi potranno verificare la regolarità del personale impiegato nel servizio e la presenza sull'autobus della documentazione prevista per legge. Il personale del sub affidatario dovrà fornire agli incaricati del controllo le proprie generalità ed eventualmente esibire la patente di guida, il CQC o documento equipollente, il turno di servizio e tutti i documenti che per disposizione di legge devono essere a bordo del mezzo. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuyente la responsabilità dell' Aggiudicatario stesso.
- h) dare comunicazione tempestiva a SVT di qualsiasi disservizio o irregolarità, telefonando all'ufficio di SVT che sarà indicato e facendo seguito, in giornata, con mail o fax;
- i) inviare ad SVT qualsiasi atto e/o documento rilevante, nonché fornire tutte le informazioni rilevanti, al fine di accertare sia il rispetto dei livelli e standard di qualità nell'esercizio del Servizio sia il rispetto delle obbligazioni che verranno assunte con il Contratto;
- j) inviare ad SVT copia della documentazione che, in base alla normativa vigente, è obbligato a comunicare a qualsiasi Autorità al fine di poter verificare il rispetto dei livelli standard di qualità nell'erogazione del servizio, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza e continuità del servizio;
- k) consentire ad SVT, eventualmente anche negli impianti e/o nelle sedi dove sono parcheggiati gli autobus concessi in locazione , di effettuare in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 ora, le verifiche della attuazione delle prescrizioni per l'esercizio dei veicoli indicate nel contratto di comodato dei veicoli.
- l) assumersi la responsabilità per il rischio della gestione del servizio ed agire in nome proprio. In capo al sub affidatario si pongono tutti i rapporti con i terzi. SVT sarà surrogata dallo stesso per il pagamento di obbligazioni che essa ha l'interesse di soddisfare;
- m) rispettare tutte le norme di sicurezza ed osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario dovrà inviare a SVT, entro 24 (ventiquattro) ore, un dettagliato rapporto scritto. In caso di sinistro con feriti o mortale, dovrà informare immediatamente – a mezzo telefono – i responsabili SVT per consentire loro di intervenire sul luogo del sinistro, effettuare i dovuti accertamenti di legge e assolvere alle incombenze previste dal DPR 11.07.1980 n. 753.
- n) rispettare le "indicazioni per gli autisti dei servizi in sub affidamento" adottate da SVT.
- o) Fornire, su richiesta di SVT, i dati certificati dei servizi svolti in sub- affidamento secondo le linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto pubblico Locale.
- p) impegno a non rivelare né diffondere il contenuto dei documenti nonché ogni altra informazione inerente lo svolgimento del presente contratto, trasmessi da SVT direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma. Fatto salvo quanto anzidetto, le informazioni riservate non comprendono quelle che sono o diventano di pubblico dominio per motivi non dovuti alla indebita comunicazione o uso da parte di una delle parti.
- q) Impegno a non utilizzare o divulgare le informazioni della controparte senza il previo consenso scritto di SVT, eccetto per lo scopo di adempiere ai propri obblighi contemplati dalla documentazione di gara e/o relative allo svolgimento del presente contratto, o salvo che ciò non venga richiesto da una legge, da una norma o da un'ordinanza di tribunale. Prima di ottemperare ad un eventuale obbligo di divulgazione di informazioni riservate, il concorrente dovrà fornire ad SVT tutte le informazioni possibili.
- r) possedere per tutta la durata del contratto un adeguato spazio recintato per il ricovero degli autobus adibiti al servizio come da dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara.

Tale spazio dovrà essere di proprietà o comunque in uso del subaffidatario e rispettare le distanze km massime consentite previste nei documenti di gara e precisamente entro un raggio di 30 km dal comune di Noventa Vicentina

- s) (non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.

## ART. 6 PERSONALE

L'Impresa subaffidataria dovrà garantire di possedere organico adeguato al servizio oggetto del presente contratto ed alle eventuali sostituzioni.

Il sub affidatario ha l'obbligo di osservare nei confronti del personale impiegato tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione e protezione e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subaffidatario ha l'obbligo di applicare per il personale addetto alla guida degli autobus il **Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri o equipollente**, pena la risoluzione del contratto.

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà fornire l'elenco del personale di guida e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, indicando per ciascuno il numero del LUL Libro Unico del Lavoro attestante la loro regolare assunzione. L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verificano delle sostituzioni o vengano impiegati nuovi operatori.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Al riguardo, il sub affidatario si impegna a produrre copia autenticata della dichiarazione di idoneità fisica e psico-attitudinale in conformità al D.M. 88/1999, rilasciata dall'ufficio sanitario a ciò abilitato, atto a dimostrare il perdurare di detti requisiti nell'arco di validità del presente contratto, ed a comunicare prontamente ogni eventuale variazione, compresi i cambi di personale.

La ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare in servizio esclusivamente conducenti:

- muniti di regolare patente e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC )
- con conoscenza della lingua italiana sufficiente per svolgere il servizio e rapportarsi in maniera comprensibile con la clientela a bordo.

La ditta subaffidataria si impegna a garantire il decoro e la cortesia del proprio personale nei confronti dell'utenza e del personale SVT. Per essere facilmente riconoscibile, detto personale dovrà indossare la divisa in uso presso il sub affidatario o un abbigliamento costituito da:

- pantaloni lunghi monocolore blu, grigi o neri;
- camicie monocolore maniche lunghe o corte, azzurre o grigie, al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche e/o giubbini monocolore blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche a vento monocolore blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- cravatte monocolore o regimental.

L'abbinamento tra i vari capi dovrà rimanere invariato per la durata del contratto, essere utilizzato indistintamente da tutti gli operatori e comunicato a SVT, la quale potrà anche autorizzare combinazioni e/o colori diversi. Il personale del sub affidatario dovrà inoltre esporre durante tutte le fasi del servizio e lo stazionamento presso le aree aziendali e/o i capolinea/fermate il cartellino identificativo fornito da SVT.

## ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'

In caso di sospensioni o irregolarità da parte del sub affidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256, comma 2, del Codice Civile, SVT provvederà a svolgere direttamente il servizio addebitando al medesimo i relativi costi. In tale ipotesi, SVT applicherà le penali pattuite all'art. 18, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

#### **ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero, il sub affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 01.06.1990 n. 146, dall'Accordo Nazionale 7.02.1991 e da altre norme eventualmente emanate in materia e recepite da accordi SVT.

SVT emana, di volta in volta, disposizioni sulle esatte modalità per l'interruzione e la ripresa del servizio in funzione degli orari di sciopero.

Alle suddette disposizioni deve attenersi il sub affidatario in caso di adesione allo sciopero.

Nel caso di svolgimento dei servizi anche durante gli orari di sciopero, egli deve darne comunicazione scritta a SVT

#### **ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO**

La direzione d'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto fa capo a SVT.

A tali effetti, questa curerà l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nel presente contratto, delle prescrizioni impartite dai competenti organi dalla Regione, dalla Provincia, nonché della normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevista dal Regolamento CEE n. 561/2006 e successive modificazioni. Il sub affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione a SVT di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio; nel contempo SVT si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali interruzioni stradali o altri interventi che possano essere motivo di interferenza con il servizio di trasporto pubblico.

#### **ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO**

Sono a carico del sub affidatario tutte le spese relative al personale, all'uso e alla circolazione degli autobus affidati da SVT e quelle per la erogazione del servizio subaffidato.

#### **ART. 11 RESPONSABILITA**

Il sub-affidatario si obbliga a sollevare e manlevare SVT da ogni responsabilità derivante da eventuali danni diretti o indiretti, causati nell'espletamento del servizio a persone o cose di SVT o di terzi.

Il sub-affidatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/O per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, comprensiva della copertura degli eventuali danni a mezzi o altri beni mobili e immobili di SVT con un massimale adeguato. Dovrà essere consegnata a SVT copia della suddetta polizza e delle dichiarazioni di quietanza di pagamento del premio alle scadenze.

#### **ART. 12 VENDITA A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO**

Il sub affidatario, attraverso il personale di guida, dovrà sempre provvedere alla vendita a bordo dei titoli applicando agli utenti la tariffa vigente, così come determinata dal Regolamento dell'Ente di Governo della Provincia di Vicenza

Sarà conferito un carico iniziale di titoli di viaggio. In caso di necessità, il sub affidatario dovrà richiedere la fornitura di nuovi titoli di viaggio da vendere a bordo, che saranno pagati contestualmente alla consegna.

Al termine del contratto di sub-affidamento, il sub affidatario si impegna a restituire ad SVT i titoli di viaggio non venduti nello stato di totale integrità e funzionalità e a pagare il valore dei titoli di viaggio consegnati al sub-affidatario e non ancora pagati.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, le tariffe dovessero subire delle modifiche, SVT provvederà a darne immediata comunicazione scritta al sub affidatario, il quale entro e non oltre giorni 3 (tre) dovrà restituire ad SVT i titoli di viaggio in suo possesso, non ancora venduti e

corrispondenti alla tariffa non più in vigore; SVT s'impegna fin d'ora al ritiro di quanto appena descritto.

Il subaffidatario si impegna a:

- . essere provvisto sempre dei titoli di viaggio, in misura sufficiente a soddisfare in qualunque momento le esigenze della clientela;
- . vendere i titoli singolarmente;
- . attenersi alle istruzioni operative che di volta in volta SVT darà in relazione alle esigenze del servizio.

Tutte le attività dovranno essere eseguite nell'interesse di SVT, di modo che, in considerazione dell'elevato prestigio professionale di cui gode quest'ultima, non venga pregiudicato il livello di qualità del servizio dalla stessa svolto.

Il sub-affidatario si dovrà inoltre accertare che sull'autobus sia funzionante la oblitteratrice e in caso di mancato funzionamento della stessa, procederà ad annullare i biglietti, scrivendo a penna data e ora di inizio del viaggio.

### **ART. 13 VERIFICHE A BORDO**

Le operazioni di verifica dei titoli di viaggio sono a carico del sub affidatario mentre l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di viaggiatori irregolari compete agli agenti SVT espressamente abilitati.

Tali agenti hanno quindi libero accesso sui veicoli in servizio e il sub affidatario è tenuto a prestare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

Nell'ipotesi in cui rilevi l'intenzione degli agenti accertatori di verificare l'utenza presente sul mezzo, dovrà collaborare con essi bloccando la oblitteratrice.

Altresì saranno effettuate con cadenza periodica, verifiche a bordo sul corretto adempimento da parte del sub-affidatario degli obblighi contrattuali. In occasione di tali verifiche gli addetti di SVT compileranno apposito modulo di controllo attestante le verifiche svolte

### **ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato in tutto o in parte il subappalto, anche di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto. E' altresì vietata la cessione del contratto.

### **ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il subaffidatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i, con scadenza 90 giorni dopo la conclusione del contratto.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: SVT, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

#### **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO**

SVT si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento per i seguenti inadempimenti o mancanze della ditta subappaltatrice:

- a) mancata effettuazione dei servizi;
- b) non dia inizio al servizio nel termine concordato, lo abbandoni o lo interrompa arbitrariamente;
- c) non effettui il servizio per una intera giornata;
- d) per la perdita dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- e) qualora sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal presente contratto, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
- f) presti servizio con veicoli diversi da quelli dati in comodato da SVT o utilizzi questi veicoli per servizi diversi da quelli previsti nel contratto
- g) qualora non esegua gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo da SVT o dai competenti organi;
- h) qualora non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 5 e art. 6 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- i) qualora non ottemperi agli obblighi di cui agli art. 4 e art. 5 in ordine alla applicazione dei poteri di sorveglianza degli Organi ed agenti a ciò preposti;
- j) nel caso di sequestro o di furto del veicolo, di difformità e inadempienze nell'esercizio dei veicoli, qualora ciò derivi da carenze del subaffidatario rispetto alle prescrizioni contrattuali, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente subito da SVT;
- k) qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite da SVT in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- l) non ottemperi agli obblighi e a quanto previsto a suo carico nel comodato d'uso degli autobus forniti da SVT;
- m) qualora contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- n) qualora, con inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
- o) cessione anche parziale del contratto.
- p) mancata applicazione del Contratto Autoferrotranvieri o equivalente al proprio personale dipendente impiegato alla guida dei servizi oggetto del sub affidamento;

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto qualora SVT comunichi al sub affidatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta a SVT la facoltà di richiedere al sub affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all' art. 18 del presente contratto e gli ulteriori danni.

SVT si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi :

- revoca o mancato rinnovo del contratto di servizio in essere con il Comune e la Provincia di Vicenza:

- modifiche sostanziali della compagine societaria derivante da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni o conferimenti di ramo d'azienda, ecc.

La risoluzione contrattuale comporterà la contestuale fine del comodato d'uso sui veicoli affidati.

#### **ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO**

E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto minimo di 30 giorni in caso di ripetuto mancato rispetto da parte di SVT delle scadenze dei pagamenti. Tale facoltà deve essere preceduta da una diffida scritta ad adempiere, comprovata da lettera raccomandata a.r..

#### **ART. 18 PENALI E DANNI**

Vengono concordate tra le parti le seguenti penali per inadempienze:

- a) **Mancate corse.**

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00. Per mancata corsa si intende:

- la corsa non effettuata;
- la partenza comunque in anticipo;
- il transito in anticipo alle località intermedie rispetto all'orario programmato.

b) **Ritardi.**

Qualora il servizio venga espletato con ritardo alla partenza iniziale o ingiustificato negli altri casi, rispetto all'orario programmato, per cause imputabili a responsabilità del sub affidatario, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:

- Euro 30,00 per ripetuti ritardi fino a 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
- Euro 60,00 per ripetuti ritardi oltre 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati.

c) **Mancata comunicazione di sostituzione autobus, di disservizio o irregolarità nell'espletamento del servizio, di guasto o malfunzionamento del mezzo o degli impianti.**

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente contratto è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato.

d) **Percorso diverso.**

Qualora gli addetti alla guida degli autobus effettuino un percorso diverso da quello stabilito da SVT, al di fuori dei casi di forza maggiore, il sub affidatario deve corrispondere una penale di Euro 60,00 per ogni corsa errata.

e) **Mancata vendita biglietti.**

Nel caso in cui il personale di guida sia rimasto sprovvisto di biglietti o, per qualunque motivo, non li venda a chi ne fa richiesta, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00 per ogni viaggiatore trovato privo del titolo di viaggio sull'autobus e che non sia stato informato sull'opportunità di acquistarlo a bordo.

f) **Mancate fermate.**

Per ogni salto di fermata accertato ed imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00.

g) **Comportamento scorretto dell'autista o mancanza di collaborazione dello stesso con SVT.**

Per ogni accertato comportamento scorretto dell'autista nei confronti dell'utenza o del personale di controllo, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00. La medesima penale sarà applicata nei casi in cui il conducente non collabori con il personale SVT nelle operazioni di controllo dell'utenza, ad esempio, non spenga l'obliteratrice quando l'agente accertatore sale a bordo per verificare i titoli di viaggio, ecc..

h) **Mancata esposizione della tessera identificativa dell'autista.**

Qualora il personale di guida non esponga la tessera identificativa fornita da SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di € 50,00 /giorno. Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00.

i) **Mancato utilizzo della divisa da parte dell'autista.**

Qualora il personale di guida non sia facilmente riconoscibile o non indossi la propria divisa o quella pattuita con SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di Euro 30,00 /giorno. Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00.

j) **Mancata trasmissione dell'elenco del personale utilizzato e/o eventuali aggiornamenti.**

L'elenco degli operatori del servizio deve essere trasmesso in via preventiva all'inizio del contratto e aggiornato di volta in volta prima dell'impiego di un nuovo operatore. Qualora ciò non avvenga,

nel primo caso la penale sarà di Euro 300,00/giorno per i primi 3 giorni e di Euro 500,00 per ogni giorno ulteriore. Decorsi 7 giorni dall'accertamento della mancanza, l'Azienda potrà recedere con il solo preavviso di almeno 48 ore e senza alcun riconoscimento di danni o altri oneri. Nell'ipotesi di mancato aggiornamento la penale sarà di Euro 100/giorno per ogni nuovo operatore.

**k) sequestro del veicolo**

Nel caso di sequestro o di furto del veicolo, qualora ciò sia causato da carenze o trascuratezza del subaffidatario, SVT avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni giornata di indisponibilità del veicolo, fermo restando l'obbligo per l'Aggiudicatario di risarcimento del danno eventualmente subito da SVT, e la facoltà di risolvere il contratto (art.16);

**l) sostituzione dei veicoli**

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un veicolo affidato, a causa di inadempienza, carenza o trascuratezza da parte del subaffidatario, SVT avrà la facoltà di applicare la penale giornaliera pari a € 30,00 (trenta/00);

**m) Penali per altre violazioni contrattuali**

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza contestata, verrà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00);

**n) Ripetute irregolarità in seguito a verifiche a bordo**

Qualora in esito alle verifiche effettuate a bordo dei mezzi (art. 13) si rilevino ripetute inadempienze, alla terza mancanza rilevata per il medesimo motivo verrà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00).

**Modalità di applicazione delle penali:** L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire al sub-affidatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il sub-affidatario abbia risposto, si procederà ad addebitare la penale.

La penale sarà detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

S.V.T. si riserva di addebitare all'Aggiudicatario l'eventuale maggior danno subito oltre alle penali predette.

**ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI**

Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, il sub affidatario si impegna a garantire, nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, gli stessi standard di qualità applicati in forza del contratto di servizio con l'ente affidante, indicati nei documenti di gara e nella Carta dei Servizi .

**ART. 20 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto e per la quale non sia risultata possibile la soluzione bonaria tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato

**ART. 21 ALIQUOTA IVA**

Sul corrispettivo dovuto da SVT al sub affidatario verrà applicata l'aliquota IVA del 10% ; tutte le fatture emesse riporteranno l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72" in quanto soggette a split payment.

Tutti gli importi che dovranno eventualmente essere pagati a titolo di penali e quelli per garanzie fidejussorie sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 26.10.1972 nr. 633.

**ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Subaffidatario si impegna ad assumere anche tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche.

Vi comunichiamo che il numero identificativo CIG è \_\_\_\_\_. Questo codice dovrà essere riportato in fattura e richiamato in ogni attività successiva afferente alla presente procedura.

#### **ART. 23 SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso e ad importo fisso a' sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131 e dell'art. 1 lettera b) parte II della Tariffa allegata al citato DPR.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del sub affidatario.

#### **ART. 24 NORME APPLICABILI**

Con la sottoscrizione del presente contratto il sub affidatario dichiara espressamente di conoscere le disposizioni generali e particolari regolanti il contratto di trasporto ed, in particolare, gli artt. 1678, 1679, 1681 del C.C. e si impegna ad osservare le norme previste dalla L.R. 25/1998 e successive modificazione ed integrazioni.

#### **ART. 25 RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA**

Il sub.affidatario è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato redatto il DUVRI, tenuto conto, di concerto con il subaffidatario, dei possibili rischi relativi alle possibili interferenze tra le attività di SVT e del subaffidatario e le relative misure di sicurezza, tecniche e gestionali, adottate e adottabili per eliminare e ridurre i rischi. E' fatto altresì obbligo al subaffidatario di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e della subaffidataria.

Infine la Ditta subaffidataria dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ART. 25 CODICE ETICO**

SVT, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito [www.svt.vi.it](http://www.svt.vi.it) alla sezione Amministrazione Trasparente.

I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT

#### **ART. 26 RINVIO**

Per quanto non espressamente regolato con il presente contratto, valgono le norme del Codice Civile, in quanto applicabili e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 applicabile ai settori speciali

Allegato sub 1 : "calendario corse orari percorsi".

Allegato sub 2 : Indicatori di qualità -standard qualitativi

Allegato sub 3 : copia dell'offerta

Il presente contratto, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Vicenza, settembre 2017

SVT srl

Il presente "SCHEMA DI CONTRATTO" viene sottoscritto in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Luogo e data

---

Timbro e Firma per accettazione dell'impresa

---